NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **23 ottobre 2020**

La detrazione IVA compete anche nel caso di omessa dichiarazione

Sezione Quinta Civile Cassazione n. 16910 dell'11 agosto 2020.

Il caso oggetto della decisione sottoposta alla Suprema Corte riguardava una contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato in società di fatto un'associazione sportiva dilettantistica, disconoscendo il regime fiscale di favore di cui alla L. 398/1991, regime che prevede anche l'esonero dalla tenuta dei registri IVA.

La mancata tenuta del registro IVA aveva suggerito all'Agenzia Entrate, tra l'altro, anche il mancato riconoscimento alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati.

La Cassazione, al contrario afferma il seguente principio di diritto:

"*Il principio della neutralità dell'IVA come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare dalla sentenza 7 marzo 2018, Dobre, C-159/17,* ***esige che la detrazione dell'IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali****, quand'anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo, ma una diversa soluzione può imporsi qualora l'inosservanza di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali*".

La Corte non ignora che in passato possano esserci state sentenze di altro tenore, ma quell'approccio deve essere rimeditato alla luce del sopravvenuto insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.